

Decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2013 n. 74 -

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013

Articolo 5

Art. 5 Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

Articolo 5 -

Art. 5 Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

In vigore dal 12/07/2013

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonche' stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

[Torna al sommario](#)